



COMUNE DI TERNI

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Legge 27 dicembre 2013 n. 147
D.L. 6 marzo 2014 n. 16 conv. L. 2 maggio 2014, n. 68
Legge 28 dicembre 2015, n. 208

ISTRUZIONI VERSAMENTO ANNO 2019

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO:

Il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, e di aree edificabili ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13, comma 2, D.L. n. 201/2011 conv. L. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

BASE IMPONIBILE:

La base imponibile per il calcolo della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5;
- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi D/5);
- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.

Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10. D.Lgs. n. 42/2004 e per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati la base imponibile è ridotta del 50%. Per quest'ultimi l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente deve dichiarare di essere in possesso di una "perizia accertante l'inagibilità o inabitabilità redatta da un tecnico abilitato.

ALIQUEUTE:

ABITAZIONE PRINCIPALE

L'abitazione principale e relative pertinenze nel Comune di Terni non pagano la TASI neanche relativamente alle unità immobiliari censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

ALTRI FABBRICATI

aliquota pari allo 0, 60 per mille:

- 1) unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione;
- 2) unità immobiliari locatate con contratti di locazione a canone di libero mercato e comunque stipulati fuori dagli accordi stabiliti ai sensi della legge 09/12/1998 n.431, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;
- 3) tutte le unità immobiliari ad uso abitativo che:

non sono state concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado,

non sono alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica,

non sono state locate secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431,

non sono state realizzate nell'ambito dei programmi triennali per l'edilizia residenziale pubblica (Programma Operativo Annuale);

- 4) unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 (escluse le pertinenze delle abitazioni principali);
- 5) unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10;
- 6) unità immobiliari classificate nelle categorie catastali B/1-B/2-B/3-B/4-B/5-B/6-B/7;
- 7) unità immobiliari classificate nella categoria catastale D/5;

aliquota pari allo 1,00 per mille:

- 1) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011.

aliquota pari allo 2,50 per mille:

- 1) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. "beni-merce");

Tutte le fattispecie non espressamente dettagliate nello specchietto esposto in precedenza non sono assoggettate alla TASI.

CHI DEVE PAGARE:

Coloro che possiedono (diritto di proprietà o altro diritto reale: usufrutto, uso, abitazione e superficie) o detengono, a qualsiasi titolo, immobili oggetto d'imposta, situati nel Comune di Terni. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione del contratto di locazione finanziaria; per durata del contratto di locazione deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Gli **occupanti (detentori)** sono tenuti al versamento del **20%** dell'ammontare del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. L'occupante ed il possessore sono titolari di autonome obbligazioni tributarie. In caso di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. **Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, il possessore versa la TASI nella percentuale dell'80% del tributo complessivamente dovuto, mentre l'occupante non esegue alcun versamento.**

Il calcolo dell'imposta si dovrà effettuare proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore degli immobili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti da rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo (comma 674, art. 1, L. 147/2013).

QUANDO PAGARE:

La scadenza della prima rata è il 17 giugno 2019. La scadenza della II rata è il 16 dicembre 2019.

Si ricorda che è possibile eseguire i versamenti, dopo le scadenze indicate, con sanzioni minime, avvalendosi del cosiddetto “ravvedimento operoso”, secondo quanto previsto dall’art. 13, D.Lgs. 472/1997 .

COME PAGARE:

Per il pagamento del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) sono previste due modalità alternative:

1) VERSAMENTO TRAMITE MODELLO F24

2) VERSAMENTO TRAMITE BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE

VERSAMENTO TRAMITE MODELLO F24

DOVE SI TROVA IL MODELLO F24

Il modello F24 è disponibile presso tutti gli sportelli bancari e uffici postali. Inoltre può essere prelevato e stampato direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

VERSAMENTO IMPORTO MINIMO: non sono dovuti i versamenti e non sono effettuati rimborsi fino alla concorrenza di un importo pari a euro quattro (€ 4,00), da intendersi come riferito all’intero anno d’imposta, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento comunale TASI.

CODICI TRIBUTO

Con Risoluzione n. 46/E del 24 aprile 2014, la Direzione Centrale Servizi ai Cittadini dell'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del tributo per i servizi indivisibili. Per il Comune di Terni i codici tributo da utilizzare sono solo i seguenti:

Codice Tributo	Denominazione
3961	TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta.

Per il versamento del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) deve essere utilizzata la sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”. Per i versamenti da indicare in questa sezione, nel campo “IDENTIFICATIVO OPERAZIONE” è riportato, ove richiesto dal Comune, il codice identificativo dell’operazione cui si riferisce il versamento, comunicato dallo stesso Comune. Il Comune di Terni, con riferimento ai tributi IMU e TASI, ad oggi non ha previsto alcun codice identificativo dell’operazione, quindi il campo non deve essere compilato. In particolare, in ogni riga devono essere indicati i seguenti dati:

- nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili; nel caso del Comune di Terni il codice è L117;
- nello spazio “Ravv.”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- nello spazio “Acc”, barrare se il pagamento si riferisce all’acconto;
- nello spazio “Saldo”, barrare se il pagamento si riferisce al saldo;
- nello spazio “Numero immobili”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio “Anno di riferimento”, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento.
- **nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata;**
- **nel caso di diritto alla detrazione, se spettante, indicarne l’importo nell’apposita casella in basso a sinistra.**

VERSAMENTO TRAMITE BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE

Con Decreto Interministeriale del 23 maggio 2014 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con Agenzia delle Entrate, ha approvato il modello di bollettino di conto corrente postale.

Il numero di conto corrente è il seguente: **1017381649** ed è valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale. Il conto corrente postale per il versamento del Tributo per i servizi Indivisibili (TASI) è obbligatoriamente intestato a "PAGAMENTO TASI".

Sul bollettino andranno inseriti obbligatoriamente i seguenti dati:

- CODICE FISCALE del soggetto che ha eseguito il versamento;
- CODICE CATASTALE DEL COMUNE ove sono siti gli immobili (per Terni è L117);
- INFORMAZIONI ED IMPORTI indicati in relazione alle varie tipologie di immobili possedute.

DOVE SI TROVA IL BOLLETTINO DI C/C POSTALE:

La società Poste Italiane S.p.A. provvede a far stampare a proprie spese i bollettini, assicurandone la disponibilità gratuita presso tutti gli uffici postali.

DICHIARAZIONE

I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla TASI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione degli immobili assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente (art. 1, comma 685, Legge n. 147/2013).

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU (art. 1, comma 687, Legge n. 147/2013).